

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL  
PARCO REGIONALE OGLIO SUD**

***DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE***

**INDICE:**

- 1. PREMESSA**
- 2. ISTRUTTORIA REGIONALE**
- 3. REVISIONE DEL PIANO**

**1. PREMESSA**

La presente dichiarazione di sintesi è parte integrante della documentazione inerente al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale Oglio sud e adempie alla funzione di informazione circa la decisione finale, in relazione al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto ai sensi della L.R. 12/2005, della D.C.R. 351/2007 e della D.G.R. 761/2010.

Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PTC e come si è tenuto conto degli esiti istruttori del Gruppo di Lavoro regionale, della Valutazione di Incidenza e del Parere Motivato Finale dell'Autorità regionale competente per la VAS, evidenziando le ragioni che hanno portato, alla luce delle possibili alternative, alle scelte del Piano.

Il PTC, in conformità alla normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, è frutto di un processo di valutazione ambientale avviato contestualmente alla redazione del piano, come di seguito specificato.

**2. ISTRUTTORIA REGIONALE**

Il PTC del Parco Regionale Oglio, adottato dall'Ente gestore, comprensivo del Rapporto Ambientale, è pervenuto alla Giunta Regionale con nota prot. n. M1.2018.0078879 del 28/08/2018, con richiesta di approvazione ai sensi dell'art. 19 c. 2 della LR 30 novembre 1983, n. 86.

A seguito di richiesta di integrazione da parte di Regione Lombardia (nota prot. M1.2018.0082365 del 19/09/2018), l'Ente gestore ha completato la trasmissione della documentazione il 03/01/2019 con protocollo regionale M1.2019.0000020. La UO Parchi e Aree protette e Consorzi di Bonifica con nota M1.2020.0030103 del 03/02/2020, dopo aver verificato la completezza documentale, ha comunicato all'ente gestore l'avvio della fase istruttoria con il supporto del *Gruppo di Lavoro per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti*, costituito con Decreto n. 15961 del 07/11/2019, integrato con Decreto n. 18444 del 17/12/2019 e prorogato con Decreto n. 13951 del 17/11/2020 della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

La presentazione del PTC al suddetto Gruppo di lavoro è avvenuta il 20/2/2020, alla presenza dell'ente gestore, seduta in cui sono stati illustrati i contenuti della Variante Generale al PTC vigente, adottata

con Delibera Comunità del Parco n. 4 del 8/3/2018, e con Delibera C.P. n. 11 del 26/7/2018, a seguito di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

In sintesi, la variante consiste in una proposta di modifica:

- all'azzonamento vigente, che riguarda tutte le tipologie di destinazioni d'uso (zone). Le modifiche proposte dalla variante sono state individuate attraverso un apposito elaborato trasmesso dal Parco che conta un totale di **497 aree**
- al perimetro del parco (totali n. **6 aree**)
- alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

L'istruttoria ha verificato i contenuti del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia e, in particolare, ai criteri previsti dalla DGR n. X/1343 del 7 febbraio 2014 - "*Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione*".

Per quanto riguarda **l'azzonamento**, il cospicuo numero delle modifiche proposte dalla variante ha determinato l'adozione di un approccio analitico per approfondimenti successivi che si sono sostanziati in **4 fasi**, in ciascuna delle quali sono stati introdotti **criteri** progressivamente più dettagliati, che hanno portato alla valutazione definitiva di quanto proposto dalla variante.

In totale, i criteri utilizzati per l'analisi dell'azzonamento sono stati i seguenti:

- includere nella valutazione le aree con dimensione superiore o uguale a 200 mq. Superfici inferiori non sono considerate valutabili in quanto non riconoscibili alla scala di piano;
- il cambio di azzonamento deve aumentare o mantenere il livello di tutela ambientale rispetto al piano vigente;
- favorire la continuità e lo sviluppo di fasce a vegetazione naturale lungo le sponde del fiume Oglio e in generale dei corsi d'acqua;
- verificare il perimetro delle aree classificate a "Riserva naturale istituita con delibera regionale" e la relativa area di rispetto, utilizzando quanto riportato nella delibera regionale istitutiva;
- considerare le superfici di neoformazione legate alle dinamiche fluviali come Zona ambienti naturali o Zona di riqualificazione ambienti naturali, anche in coerenza con la normativa statale in tema di demanio idrico;
- coerenza l'azzonamento proposto con l'uso del suolo alla data di approvazione del PTC vigente (Dusaf '99) e l'uso attuale da ortofoto e da Dusaf 2018;
- per le aree classificate come Riserva Naturale proposta dal PTC, ma per le quali non è stato avviato il procedimento di riconoscimento, attribuire un azzonamento coerente con l'uso del suolo attuale, cercando di valorizzare gli elementi di naturalità presenti e individuati anche nel Dusaf '99, allo scopo di dettagliare il progetto di rete ecologica locale;
- favorire la continuità delle fasce a vegetazione naturale lungo le sponde del fiume Oglio attribuendo alle aree di argine fluviale una destinazione naturalistica in luogo di quella agricola;
- contenere il consumo di suolo agricolo.

I risultati dell'analisi hanno portato a ritenere:

- accoglibili n. 332 aree,
- parzialmente accoglibili 45,
- non accoglibili 53
- e considerarne 67 non valutabili per dimensione  $\leq 200$  mq.

Le 6 aree di proposta di modifica dei confini sono state tutte accolte. In esito a ciò è stata modificata la cartografia relativa all'azzoneamento.

Per quanto riguarda **le Norme Tecniche di Attuazione**, sono stati applicati i seguenti criteri per eseguire la loro analisi e modifica:

- garantire la conformità alla LR 86/83 e ad altre norme di settore, nonché la compatibilità col PTR;
- aggiornare i riferimenti normativi;
- dare coerenza al testo, organizzando l'ordine degli articoli e dei commi secondo una logica consequenziale e di progressiva specificazione;
- distinguere le procedure autorizzatorie e di espressione di parere da parte dell'ente gestore previste dalle norme vigenti da quelle introdotte dalle norme del PTC, nel rispetto delle competenze dell'ente gestore e nella logica della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- chiarire quali Piani di settore e quali regolamenti sono previsti dal piano, evidenziando quelli già vigenti da quelli ancora da realizzare;
- distinguere i piani di settore dai regolamenti, rispetto allo specifico ruolo assegnato dalla LR 86/83 evitando confusioni;
- rendere chiaro il testo per maggiore incisività e per ridurre rischi di contenzioso;
- coerenza dei contenuti delle NTA rispetto agli elaborati cartografici.

Le modifiche apportate sono state singolarmente motivate e riportate in un apposito documento conservato agli atti. In particolare si segnala quanto segue:

- si è ritenuto di inserire al Titolo II Norme di Inquadramento Generale un nuovo articolo relativo agli "Ambienti fluviali" i cui contenuti sono stati ripresi dall'art. 15 Fiume, opere idrauliche e spiagge delle NTA vigenti ed aggiornato con la pianificazione di Bacino in tema di rischio idrogeologico;
- all'art. 9 – Pareri obbligatori sono state fatte modifiche tese a distinguere differenti procedimenti previsti da normativa statale e regionale rispetto a quelli introdotti dalle norme del piano.;
- è stato tolto l'art. 45 – Rettifiche cartografiche in quanto introduce una procedura non prevista dalla LR 86/83;
- è stato condotto un approfondimento sui Piani di settore e regolamenti apportando le conseguenti modifiche al testo della norma;

Rispetto agli **elaborati cartografici** allegati alla variante:

- *Carta di azzoneamento (tav 1-5)*
- *Carta della Rete Natura 2000 e dei sistemi verdi*
- *Carta delle valenze e delle criticità ambientali*
- *Carta dei vincoli e dell'analisi paesaggistica;*

con la collaborazione dell'ente gestore:

- sono state adeguate le voci di legenda rispetto alla numerazione e titoli delle NTA (come modificate),
- è stata sistemata la classificazione dell'azzoneamento,
- è stato ridisegnato il perimetro della RN Torbiere di Marcara, avendo verificato che quello riportato su Geoportale non è corretto e quello allegato alla delibera istitutiva è illeggibile.

Pertanto, è stato utilizzato il perimetro presente nella DGR 7/2626 2/12/2000 di approvazione del Piano della Riserva Tav 2,

- è stato riportato il disegno della Rete Ecologica regionale, attualmente inserita nella tavola Carta dei vincoli e dell'analisi paesaggistica, nella Carta della Rete Natura 2000 e dei sistemi verdi. Il PTC non propone un disegno di Rete Ecologica di maggior dettaglio;
- sono state riportati i tracciati delle infrastrutture di progetto Autostrada regionale Cremona-Mantova, autostrada Brennero-La Spezia (TIBRE), il raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-Mantova, e il percorso Ciclabile Regionale 'PCIR n. 12 – Oglio' (sia nella Carta dei vincoli e dell'analisi paesaggistica che nella Carta di Azzonamento);
- è stato dettagliato il reticolo dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
- è stata eliminata (su proposta del parco) la Carta delle valenze e criticità ambientali, in quanto non obbligatoria rispetto alle disposizioni regionali e contenente elementi che sono stati inseriti nelle altre tavole ad esclusione delle "aree di criticità", "aree di potenziamento" e "*Punti potenzialmente critici in cui va tenuto sotto controllo lo sviluppo urbano*" in quanto rappresentati in modo indicativo e senza alcuna ricaduta in termini normativi.

In data 21/10/2021 sono stati terminati i lavori istruttori del Gruppo di lavoro, a seguito di numerose interlocuzioni in esito alle quali sono state condivise le scelte di modifica degli elaborati del piano, anche con il coinvolgimento dell'ente gestore.

Ai fini dell'approvazione del PTC, sono stati distinti gli elaborati costitutivi del PTC:

- *Norme Tecniche di Attuazione;*
- *Carta di azzonamento (Tav 1, scala 1:10.000);*
- *Carta della rete Natura 2000 e dei sistemi verdi (Tav 2, scala 1:10.000);*
- *Carta dei vincoli e dell'analisi paesaggistica (Tav 3, scala 1:10.000);*
- *Studio di Incidenza sui siti RN2000;*
- *Rapporto Ambientale;*

rispetto a quelli a corredo del piano, depositati presso l'Ente gestore tra cui in particolare:

- *Relazione Tecnica*
- *Atlante cartografico - Carta degli ambienti naturali legati alle zone umide (scala 1:5000).*

Al termine della fase istruttoria condotta con il Gruppo di lavoro, con nota Protocollo M1.2021.0192009 del 21/10/2021 è stata richiesta alle Autorità regionali competenti per la Valutazione di Incidenza e per la Valutazione Ambientale Strategica rispettivamente l'espressione della valutazione di incidenza e del parere motivato finale.

Con Decreto n. 1024 del 03/02/2022 del Dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali, Autorità competente per la Valutazione di Incidenza (VIC), è stata espressa Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del DPR 357/97, sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, della proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud, così come definita a seguito delle determinazioni assunte in sede di istruttoria regionale, a condizione che eventuali modifiche degli istituti venatori esistenti vigenti ovvero la definizione di nuovi istituti venatori nel Parco siano oggetto di specifica valutazione di incidenza.

Tale condizione non ha comportato modifiche al PTC in quanto:

- gli istituti venatori attualmente vigenti sono rappresentati dalle due riserve naturali Torbiere

di Marcaria e Le Bine, di istituzione regionale ai sensi della L 394/91. Qualora si dovesse procedere con una variazione di confini sarà Regione, in sede di approvazione, ad eseguire le più opportune verifiche e valutazioni;

- gli istituti venatori vigenti o futuri saranno oggetto di pianificazione di settore (Piano faunistico venatorio regionale) e quindi valutati nelle sedi previste da specifica normativa.

L'Autorità regionale competente per la VAS, con Decreto n. 1477 del 11/02/2022 ha espresso parere motivato finale positivo in merito alle modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità precedente regionale alla Variante generale al PTC del Parco Oglio sud, ritenendo che esse possano assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, a condizione che siano recepite le prescrizioni, le indicazioni, i suggerimenti e le raccomandazioni di seguito riportati. Inoltre, il parere motivato finale afferma (cap. 5) che in linea generale, a seguito dell'istruttoria regionale condotta dall'Autorità precedente, la maggioranza delle problematiche presenti nella proposta dell'Ente Parco sono state risolte e che ulteriori possibili impatti ambientali possono essere circoscritti a specifiche questioni.

Di seguito si esaminano innanzitutto le questioni del **cap. 5**, delle quali alcune sono state affrontate in risposta alle prescrizioni, indicazioni, suggerimenti e raccomandazioni del cap. 6 del parere motivato finale:

**Par 5.1 (...)** *Non si comprende se sia stata recepita la richiesta della Provincia di Cremona relativa al suggerimento di recepire la Carta delle Tutele e Salvaguardie e della relativa disciplina di ordine prescrittivo del P.T.C.P, citando quanto prescritto dall'art. 15, comma 7 della L.r. 12/2015 relativamente al fatto che il P.T.C.P coordina con gli enti gestori delle aree regionali protette la definizione delle indicazioni territoriali, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, fermi restando i casi di prevalenza del P.T.C.P, di cui all'articolo 18.*

L'indicazione dell'art. 15 c. 7 della LR 12/05, riferito ai contenuti dei PTC provinciali, rimanda ad una specifica azione di coordinamento che la provincia attua in sede di predisposizione del proprio piano rispetto alle proprie "indicazioni territoriali". Tale fase dovrebbe pertanto essersi svolta antecedentemente all'approvazione del PTCP di Cremona

**Par 5.1 (...)** *Con riferimento alle osservazioni inviate dai Consorzi di bonifica DUNAS e Garda Chiese deve essere chiarito dall'Autorità precedente regionale quali regole possono essere date dall'Ente Parco ai Consorzi per la gestione dei canali a fini irrigui e di bonifica.*

La norma regionale (art. 87 e 88 della LR 31/08) non è esplicita nello stabilire le relazioni tra le diverse pianificazioni, indicando unicamente la necessità che venga garantita la partecipazione degli enti locali al percorso di approvazione dei Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (art. 88) e di responsabilità degli enti stessi nel "tenerne conto" nei propri atti e strumenti di programmazione. Si ritiene pertanto non corretto parlare di "regole" prevalenti che l'Ente Parco può o meno dettare ai Consorzi, quanto invece di stabilire gli ambiti di competenza dei diversi livelli di pianificazione. Nel caso specifico, l'art. 11 delle NTA del PTC contiene un divieto di espurgo dei canali irrigui e di scolo che si pone nel solco della tutela ambientale, facendo però salvi gli interventi che i consorzi di Bonifica effettuano per comprovate "esigenze" (si pensi ad esempio quelle per la difesa del suolo) e nel rispetto delle componenti ambientali. Tale precisazione mette in evidenza un obiettivo che è comune ai due livelli di pianificazione, cioè la tutela degli aspetti ambientali e idrogeologici, e precisa in che modo ciascuno di essi lo attua. La riformulazione del

punto d) del comma 2 dell'art. 11, integrata a seguito del parere motivato finale (si veda la frase in corsivo della norma sotto riportata), è stata fatta per meglio ottemperare al raccordo tra le diverse pianificazioni:

d) gli espurghi di canali di irrigazione e di scolo, salvo quelli effettuati tra il primo ottobre ed il 31 marzo (fatte salve comprovate esigenze dei Consorzi di Bonifica e altri enti irrigui *nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti*, ed autorizzate dall'oggetto gestore), e compatibilmente con le disposizioni più restrittive previste per le Riserve naturali e i siti di Rete Natura 2000;

**Par 5.1 (...)** *è necessario effettuare un'analisi di coerenza delle azioni del Piano con quelle previste dai Piani comprensoriali che interessano il territorio del Parco.*

Sono stati verificati i Piani comprensoriali dei Consorzi Territori del Mincio, Garda Chiese, DUNAS (Dugali, Naviglio, Adda, Serio). In particolare, è stato appurato che nei relativi documenti "Rapporto Ambientale" è stata eseguita la verifica di coerenza esterna con il PTC del Parco dell'Oglio sud, sostanzialmente vigente dall'approvazione con DGR VII/2455 del 1/12/2000. La variante del piano, oggetto della presente istruttoria di approvazione, non introduce elementi di novità rispetto al piano vigente e pertanto si conferma la reciproca coerenza tra i piani comprensoriali e il PTC.

**Par 5.3 (...)** ARPA LOMBARDIA, in merito alle Norme tecniche di attuazione del Piano suggerisce all'Art. 9, comma 2, lettera a) di parlare di Piani di Governo del Territorio (PGT) e non di piani urbanistici generali.

E' stato pertanto modificato l'Art. 9, comma 2, lettera a): sostituito il termine "piani urbanistici generali" con "Piani di Governo del Territorio (PGT)".

Di seguito invece è stato dato riscontro alle prescrizioni, indicazioni, suggerimenti e raccomandazioni del **cap. 6** del parere motivato finale:

#### **Prescrizioni:**

**a) *Eventuali modifiche degli istituti venatori esistenti vigenti ovvero la definizione di nuovi istituti venatori nel Parco dovranno essere oggetto di specifica valutazione di incidenza.***

Si riprende quanto già affermato relativamente alla Valutazione di Incidenza di cui sopra. Tale condizione non ha comportato modifiche al PTC in quanto:

- gli istituti venatori attualmente vigenti sono rappresentati dalle due riserve naturali Torbiere di Marcaria e Le Bine, di istituzione regionale ai sensi della L 394/91, e qualora si dovesse procedere con una variazione di confini sarà Regione stessa a eseguire le più opportune verifiche e valutazioni;
- gli istituti venatori vigenti o futuri saranno oggetto di pianificazione di settore (Piano faunistico venatorio regionale) e quindi valutati nelle sedi previste da specifica normativa.

#### **Indicazioni:**

**a) *Negli articoli 27, 30, 32, 35 e 40 delle N.T.A., è opportuno disporre che, in considerazione dei loro contenuti, i Piani di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico", "Ambienti naturali", "Recupero del sistema edilizio rurale storico", "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione", dovranno essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, per il Piano di Settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico" si tenga conto dei suggerimenti forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova, relativa alla necessità di effettuare un censimento del patrimonio culturale architettonico, ossia degli impianti storici di governo e***

***attraversamento delle acque, delle cascine e delle corti rurali, mediante aggiornamento della cartografia e schede dedicate.***

Per quanto riguarda i Piani di settore e i regolamenti, all'art. 5 delle NTA è specificato (già in sede di piano adottato) che gli stessi sono redatti ai sensi dell'art 20 della LR 86/83 e pertanto potranno unicamente determinare la localizzazione e graduazione dei divieti del PTC. I piani di settore, quindi, non potranno contenere scelte, azioni e disposizioni non già contemplate dal PTC. Per evitare che il Parco proceda con la formulazione di strumenti diversi da quelli previsti dal citato art. 20, si ritiene di modificare gli articoli citati specificando che l'individuazione di destinazioni d'uso e di modalità di trasformazione diverse o non contemplate dal PTC, hanno valore ricognitivo e che diventeranno cogenti solo a seguito di specifica variante al PTC. Questo passaggio assicurerà l'espletamento di tutte le valutazioni ambientali (VAS e VIC qualora dovuta) e la verifica da parte di Regione che procederà alla loro approvazione.

Gli articoli **27, 30, 32, 36 e 40 delle N.T.A** sono stati pertanto integrati nel modo seguente (*in corsivo la parte aggiunta*):

**Art. 27 c. 2.** Il piano di settore di cui al comma 1, *a titolo ricognitivo* dovrà: (...)

**Art. 27 c.11** *L'individuazione di disposizioni, destinazioni d'uso e modalità di trasformazione diverse o non contemplate dalle presenti norme, diventano efficaci solo attraverso una specifica variante al PTC. (...)*

**Art. 30 comma 1.** Nelle tavole "Carta di azionamento" è individuata con apposito simbolo grafico la Zona ambienti naturali che comprende tutte le aree con vegetazione naturale sia boscata che palustre. Il piano di settore ambienti naturali, di cui all'art. 5, individua gli interventi per la conservazione e il miglioramento degli ambienti naturali *da eseguirsi nel rispetto delle norme del presente PTC e delle misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000 eventualmente presenti.*

**Art. 32 c.4 lett c)** il riferimento al Piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico" è disciplinato all'art. 27, come da modifica sopra richiamata, quindi non necessita specifica modifica.

**Art. 36 c.5** *L'individuazione di disposizioni, destinazioni d'uso e modalità di trasformazione previste dal piano di settore di cui al comma 1, diverse o non contemplate dalle presenti norme, diventano efficaci solo attraverso una specifica variante al PTC. (...)*

**Art. 40 comma 7** *L'individuazione di disposizioni, destinazioni d'uso e modalità di trasformazione previste dal piano di settore di cui al comma 6, diverse o non contemplate dalle presenti norme, diventano efficaci solo attraverso una specifica variante al PTC.*

Riguardo al Piano di Settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico" si specifica che l'art. 27 comma 1 attribuisce a tale piano il compito di eseguire una analisi di dettaglio, con apposite schede descrittive, degli immobili tutelati (D.Lgs. 42/2004), i centri, i complessi e i singoli immobili e le aree di pertinenza di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale, i complessi agricoli di valore storico ambientale, gli edifici monumentali e i manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale

**b) Per quanto riguarda gli indicatori relativi allo stato qualitativo delle acque, è necessario sostituire gli indicatori non più in uso (LIM, IBE, IFF, SECA) con quelli indicati dal D.Lgs 152/2006**

A seguito di quanto chiesto, è stato integrato/modificato il RAPPORTO AMBIENTALE – al par 8.4 nella tabella “Indicatori di Stato” vengono tolti gli indicatori LIM, IBE, IFF, SECA attualmente non più in uso e non più popolati da ARPA e aggiunti i seguenti:

- Stato Ecologico
- Stato Chimico
- Livello di inquinamento da Macrodescrittori
- Nitrati

e indicata come fonte “ARPA”.

### **Suggerimenti**

**a) In merito all’art.10 delle N.T.A. si suggerisce di integrare gli obiettivi di conservazione e gestione degli ambienti naturali con i seguenti:**

- 1. *Potenziare le connessioni ecologiche di livello provinciale e comunale, al fine di creare una efficace rete di relazioni delle aree naturali tutelate con il territorio circostante.***
- 2. *Prevedere un monitoraggio costante nel tempo delle specie alloctone invasive di cui alla dgr n. XI/2658 del 16 dicembre 2019 e, laddove necessario, pianificare adeguati interventi di contenimento o eradicazione, al fine di preservare le specie di flora e fauna e le fitocenosi autoctone. Le attività di monitoraggio devono essere inoltre messe in atto nel caso in cui sia prevista l’apertura di cantieri, anche di piccole-medie dimensioni, all’interno del Parco o nel territorio circostante.***
- 3. *Promuovere e sostenere modalità di gestione dei suoli agricoli maggiormente sostenibili, ovvero forme di agricoltura biologica e biodinamica, con conseguenti effetti positivi su tutto l’ambiente del territorio del Parco in termini di riduzione o completa eliminazione dell’utilizzo di prodotti chimici.***

Sono state modificate le NTA nel modo seguente:

**Art. 10 c.1:** aggiunta lettera i): *“Potenziare le connessioni ecologiche di livello provinciale e comunale, al fine di creare una efficace rete di relazioni delle aree naturali tutelate con il territorio circostante”*

**Art. 10 c.1:** aggiunta lettera j): *“monitorare in modo costante nel tempo le specie alloctone invasive di cui alle “liste nere” individuate da Regione Lombardia e, laddove necessario, pianificare adeguati interventi di contenimento o eradicazione, al fine di preservare le specie di flora e fauna e le fitocenosi autoctone. Le attività di monitoraggio devono essere inoltre messe in atto nel caso in cui sia prevista l’apertura di cantieri, anche di piccole-medie dimensioni, all’interno del Parco o nel territorio circostante.”*

**Art 19 c.1:** si aggiunge *“A tal fine il Piano promuove e sostiene modalità di gestione dei suoli agricoli maggiormente sostenibili, ovvero forme di agricoltura biologica e biodinamica, con conseguenti effetti positivi su tutto l’ambiente del territorio del Parco in termini di riduzione o completa eliminazione dell’utilizzo di prodotti chimici.”*

**b) Si suggerisce di integrare le misure di mitigazione previste nel Rapporto ambientale per la componente flora, fauna e biodiversità (paragrafo 8.3), con la promozione di forme di fruizione sostenibile e consapevole, prevedendo ad esempio:**



- **pannelli informativi sulle specie e gli ambienti presenti e sulla necessità di tutelarli;**
- **delimitazione (in forma "leggera") delle aree con presenza di elementi naturalistici di pregio quali specie floristiche di interesse conservazionistico, fitocenosi particolarmente sensibili alla pressione antropica, siti di nidificazione;**
- **divieto di accesso alle aree con presenza di specie nemorali di interesse conservazionistico e di aree con siti di nidificazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico per un periodo limitato ad esempio alla stagione primaverile.**

A seguito di quanto chiesto, è stato integrato il **RAPPORTO AMBIENTALE – par 8.3** aggiungendo al primo allinea:

*Si ritiene inoltre opportuno promuovere forme di fruizione sostenibile e consapevole, prevedendo ad esempio:*

- **pannelli informativi sulle specie e gli ambienti presenti e sulla necessità di tutelarli;**
- **delimitazione (in forma "leggera") delle aree con presenza di elementi naturalistici di pregio quali specie floristiche di interesse conservazionistico, fitocenosi particolarmente sensibili alla pressione antropica, siti di nidificazione;**
- **divieto di accesso alle aree con presenza di specie nemorali di interesse conservazionistico e di aree con siti di nidificazione di specie faunistiche di interesse conservazionistico per un periodo limitato ad esempio alla stagione primaverile.**

#### **Raccomandazioni per la fase attuativa del Piano**

- a) **Si raccomanda di rendicontare l'applicazione delle misure di mitigazione individuate nel Rapporto ambientale al § 8.3 e di quelle suggerite al precedente punto 6.4.**
- b) **Per quanto concerne il Monitoraggio ambientale, si raccomanda l'applicazione delle procedure previste dalle modifiche apportate all'art.18 del Dlgs152/06.**

A seguito di quanto chiesto al punto a) e b), è stato integrato il **RAPPORTO AMBIENTALE** aggiungendo al **par. 8.4:**

*Ai fini del rispetto della normativa vigente, dovranno essere applicate le procedure previste dall'art.18 del Dlgs 152/06. Tali modifiche prevedono che l'Autorità procedente trasmetta all'Autorità competente per la VAS i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda e che l'autorità competente per la VAS si esprima entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente. L'autorità competente per la VAS dovrà verificare lo stato di attuazione delle azioni del Piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34 del Dlgs 152/06. Si raccomanda l'Autorità procedente di rendicontare l'applicazione delle misure di mitigazione individuate al par. 8.3.*

- c) **Con riferimento ai Regolamenti previsti (Regolamento edilizio, Regolamento impianti energetici da fonti rinnovabili, Regolamento zootecnico, Regolamento taglio degli alberi e arbusti) si raccomanda di limitare la regolamentazione alle azioni previste dal Piano del Parco, in quanto azioni non contemplate e che potrebbero avere impatti ambientali sarebbero suscettibili di valutazione ambientale.**

All'art. 5 c. 1 delle NTA è specificato che anche i regolamenti (come i piani di settore) previsti dal PTC sono quelli definiti dall'art. 20 della LR 86/83 e pertanto, disciplinano l'esercizio delle attività

consentite entro il territorio del Parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti, e non potranno contenere norme difformi da quelle contenute nello stesso piano.

### **3. REVISIONE DEL PIANO**

Dopo la chiusura della fase istruttoria, è stato necessario apportare alcune modifiche ai diversi elaborati del piano al fine di una loro coerenza, oltre che a quelle conseguenti al recepimento della Valutazione di Incidenza e al Parere motivato finale, da parte dell'Autorità procedente. Tale fase ha portato alla definizione dei contenuti del PTC.